

In esecuzione della presente deliberazione sono stati
Emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L. _____

N. _____ del _____ di L. _____

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 29/09/2014

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio seguito presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 512/2012, emessa dal Giudice di Pace di Giarre nel giudizio civile R.G. n. 346/2011, in favore dell'Avv. Moschella Carmelo, distrattario, e del Sig. Leonardo Sebastiano.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove, del mese di settembre, alle ore 19,47 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI COMUNALI | | Pres./Ass. | | CONSIGLIERI COMUNALI | | Pres./Ass. | |
|----------------------|-----------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------|---|
| Trovato | Salvatore | X | | Petralia | Antonio Filippo | | X |
| Turrisi | Salvatore | | X | Spoto | Agatino | | X |
| Franco | Francesco | | X | Prestipino | Rosario | X | |
| Moschella | Antonino | X | | Foti | Nunziato | | X |
| Messina | Rosaria Filippa | X | | D'Allura | Silvana Filippa | X | |
| Ponturo | Vincenzo Massimiliano | X | | | | | |
| Di Bella | Mario | X | | | | | |
| Intelisano | Rosario | X | | | | | |
| Corica | Liborio Mario | X | | | | | |
| Samperi | Salvatore | X | | | | | |
| Assegnati n. 15 | | In carica n. 15 | | Assenti n. 05 | | Presenti n. 10 | |

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dr. Trovato Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.

Non partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Ponturo Vincenzo Massimiliano, Samperi Salvatore, D'Allura Silvana Filippa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

(1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Il Presidente del consiglio introduce l'allegata proposta per la relativa trattazione ed, in assenza di interventi, mette ai voti la stessa.

Con 09 (nove) voti favorevoli e 01 astenuto (D'Allura S. F.) su 10 (dieci) consiglieri presenti e 09 (nove) votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta;

richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C.N. 43 DEL 28-07-2014

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio seguito presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 512/2012, emessa dal Giudice di Pace di Giarre nel giudizio civile R.G. n.346/2011, in favore dell'Avv. Moschella Carmelo, distrattario, e del Sig. Leonardo Sebastiano.

Il Resp.le Area Amministrativa
(comm. isp. sup. PAONE Carmelo)

PREMESSO CHE:

- con sentenza n. 512/2012, emessa dal Giudice di Pace di Giarre, Avv. Gaetano Gullotta, nel giudizio civile R. G. n. 346/2011, munita di formula esecutiva in data 19.11. 2012 e notificata in data 14.05.2013, il Comune di Calatabiano è stato condannato al pagamento in favore di :
 - a) LEONARDO Sebastiano della somma di € 4.999,00, oltre interessi legali dall'evento (25.03.2010) al soddisfo;
 - b) MOSCHELLA Carmelo, avvocato distrattario, in quanto anticipatario ex art. 93 c.p.c., delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 (€ 85,00 per contributo unificato, € 8,00 per bollo per anticipazioni forfetarie ex art. 30 T.U. spese di giustizia, € 1.407, 00 per onorario, oltre C.P.A. (€ 56,28) ed I.V.A. (€ 321,92) su onorario) e di € 700,00 per n. 02 C.T.U.;
- con atto di precetto del 10.03.2014, è stato intimato al Comune di Calatabiano di pagare, entro il termine di dieci giorni dalla sua notifica, le seguenti somme in favore di:
 - a) LEONARDO Sebastiano: € 4.999,00 (sorte capitale), € 371,85 (interessi legali dall'evento (25.03.2010) al soddisfo), per un totale di € 5.370,85;
 - b) MOSCHELLA Carmelo, avvocato distrattario, in quanto anticipatario ex art. 93 c.p.c., delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 (€ 85,00 per contributo unificato, € 8,00 per bollo per anticipazioni forfetarie ex art. 30 T.U. spese di giustizia, € 1.407, 00 per onorario, oltre C.P.A. (€ 56,28) ed I.V.A. (€ 321,92) su onorario) e di € 700,00 per n. 02 C.T.U.; di € 12,42 per bolli rilascio n. 02 copie sentenza esecutiva; di € 10, 19 per spese di notifica del titolo esecutivo di € 250,00 per compenso atto di precetto, oltre C.P.A. (€ 10,00) ed I.V.A. (€ 57,20) su compenso, per un totale di € 2.918,01;
- con propria determinazione R.G. n.355 del 29.04.2014 è stata disposta la liquidazione, in favore del Sig. Leonardo Sebastiano, della complessiva somma di € 5.370,85 ed, in favore del difensore Avv. Moschella Carmelo, distrattario, della complessiva somma di € 2.918,01 e, pertanto, per un importo totale di € 8.288.86, giusta copertura finanziaria sull'intervento 1.01.08.08/1 del redigendo bilancio 2014, imp. n.528/2014;

RICHIAMATA la deliberazione delle Sezioni Unite della Corte dei Conti per la Regione siciliana n. 2/2005/Cons., del 23.02.2005;

ACCERTATO che il debito da riconoscere non è prescritto a termine di legge;

VISTO l'art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.267/00;

SI PROPONE

Per i motivi di cui in narrativa, di :

1. **RICONOSCERE**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/00, il debito di cui in premessa per l'importo complessivo € 8.288,86, derivante da sentenza n. 512 /2012 , emessa dal Giudice di Pace di Giarre, nel giudizio civile R.G. n.346/2011, in favore di LEONARDO Sebastiano e dell'avv. Moschella Carmelo, distrattario, in quanto anticipatario ex art. 93 c.p.c. delle spese di giudizio liquidate in sentenza.
2. **DISPORRE** l'invio, ai sensi dell'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) della delibera di riconoscimento del debito in oggetto alla competente Procura della Corte dei Conti.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)


Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

Calatabiano li 16/07/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)



(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA – GESTIONE ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. ECOLOGIA ED AMBIENTE – SUAP - VIGILANZA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA


Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità contabile**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi

Calatabiano li 16/07/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



Det. Serv. Legali Seg.

N° int. 39 del 29/04/2014



- Ufficio
- Ragioneria
- Segretario Com.le
- Segreteria
- Albo

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

Servizio: **UFFICIO SERVIZI LEGALI**

DETERMINA Registro Generale N° 355 del 29/04/2014

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 512/2012 emessa dal Giudice di Pace di Giarre, avv. Gaetano Gullotta, nel giudizio civile R. G. n. 346/2006.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO CHE

- con sentenza n. 512/2012 emessa dal Giudice di Pace di Giarre, avv. Gaetano Gullotta, nel giudizio civile R. G. n. 346/2011, munita di formula esecutiva in data 19.11.2012 e notificata in data 14.05.2013, il Comune di Calatabiano è stato condannato al pagamento in favore di:
 - a) LEONARDO Sebastiano della somma di € 4.999,00, oltre interessi legali dall'evento (25.03.2010) al soddisfo;
 - b) MOSCHELLA Carmelo, avvocato distrattario, in quanto anticipatario ex art. 93 c.p.c., delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 (€ 85,00 per contributo unificato, € 8,00 per bollo per anticipazioni forfetarie ex art. 30 T.U. spese di giustizia, € 1.407,00 per onorario, oltre C.P.A. (€ 56,28) ed I.V.A. (€ 321,92) su onorario) e di € 700,00 per n. 02 C.T.U.;
- con atto di precetto del 10.03.2014, è stato intimato al Comune di Calatabiano di pagare, entro il termine di dieci giorni dalla sua notifica, le seguenti somme in favore di:
 - a) LEONARDO Sebastiano: € 4.999,00 (sorte capitale), € 371,85 (interessi legali dall'evento (25.03.2010) al soddisfo), per un totale di € **5.370,85**;
 - b) MOSCHELLA Carmelo, avvocato distrattario, in quanto anticipatario ex art. 93 c.p.c., delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 (€ 85,00 per contributo unificato, € 8,00 per bollo per anticipazioni forfetarie ex art. 30 T.U. spese di giustizia, € 1.407,00 per onorario, oltre C.P.A. (€ 56,28) ed I.V.A. (€ 321,92) su onorario) e di € 700,00 per n. 02 C.T.U.; di € 12,42 per bolli rilascio n. 02 copie sentenza esecutiva; di € 10,19 per spese di notifica del titolo esecutivo di € 250,00 per compenso atto di precetto, oltre C.P.A. (€ 10,00) ed I.V.A. (€ 57,20) su compenso, per un totale di € **2.918,01**;

ATTESO che la spesa non è frazionabile e che la stessa è indifferibile, stante che la mancata esecuzione della sentenza in oggetto comporta l'esecuzione forzata a favore di Leonardo Sebastiano, con ulteriore aggravio di spese;

VISTI:

- il D.Lgs. n° 267/00;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la deliberazione delle Sezioni Unite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n.2/2005/Cons. del 23:02.2005;

D E T E R M I N A

Per le sopra esposte motivazioni, che si intendono qui ripetute e trascritte:

IMPEGNARE, LIQUIDARE e PAGARE in favore di

- a) **LEONARDO Sebastiano**: € 4.999,00 (sorte capitale), € 371,85 (interessi legali dall'evento (25.03.2010) al soddisfo), per un totale di **€ 5.370,85**;
- b) **MOSCHELLA Carmelo**, avvocato distrattario, in quanto anticipatario ex art. 93 c.p.c., delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 (€ 85,00 per contributo unificato, € 8,00 per bollo per anticipazioni forfetarie ex art. 30 T.U. spese di giustizia, € 1.407, 00 per onorario, oltre C.P.A. (€ 56,28) ed I.V.A. (€ 321,92) su onorario) e di € 700,00 per n. 02 C.T.U.; di € 12,42 per bolli rilascio n. 02 copie sentenza esecutiva; di € 10, 19 per spese di notifica del titolo esecutivo di € 250,00 per compenso atto di precetto, oltre C.P.A. (€ 10,00) ed I.V.A. (€ 57,20) su compenso, per un totale di **€ 2.918,01**;

imputando la spesa complessiva di **€ 8.288,86** al cod.1.01.08.08/cap.1 del redigendo bilancio 2014 ai sensi dell'art. 163, c. 1 e 3, del D. Lgs. n.267/2000.


DARE ATTO che il presente provvedimento sarà eseguibile dopo l'apposizione del visto di regolarità da parte del responsabile dell'area economico finanziaria .

DARE ATTO che, con successivo provvedimento, il Consiglio Comunale, provvederà al riconoscimento formale del debito fuori bilancio ex art.194 co.1 lett.a) del D.lgs. n.267/00.

TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo on-line del Comune.

IL RESP.LE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Isp. Sup. Giuseppe Pistorio)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di € 2288,80 Bilancio 2014, sull'intervento 1010808 Cap. 1 Imp. n. 223/2014

Calatabiano li, 29/04/2014

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino



Avv. CARMELO MOSCHELLA
PATROCINANTE IN
CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI
Via Consolare Valeria, 134
98035 GIARDINI NAXOS (ME)
Tel. abit. 0942 51314
Fax 0942 444510 - Cell. 347 4834013
E-mail: avvmosch@alice.it - Pec: avvmosch@pec.giuffre.it

- S. V. Lepel
- Pistorio

14/03/2014

CARCO
COPIA
S. V. Lepel
Pistorio
to post

ATTO DI PRECETTO

PER: Il Sig LEONARDO SEBASTIANO nato a Giarre il 17-03-1983 e residente a Calatabiano in Via Piave n. 22 - CF: LNRSS83C17E017M, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Moschella del foro di Messina (CF: MSCC ML66 M11 C351W) che la rappresenta e difende in virtù di mandato ad litem a margine dell'atto introduttivo del giudizio R.G.N.346/2011 del Giudice di Pace di Giarre conferito anche per precetto e fase esecutiva, definito dal Giudice di Pace di Giarre Avv. Gaetano Gullotta con sentenza n.512 del 16 ottobre del 2012, depositata in cancelleria il 16-10-2012 e **PER: AVV. CARMELO MOSCHELLA** stesso nato a Catania il 11-08-1966 e residente a Giardini Naxos in Consolare Valeria n.134 (CF: MSCCML66M11C351W) ,nella sua qualità di difensore distrattario delle spese del giudizio detto,entrambi elett.te domiciliati a Giarre in Via Carlo Alberto n.20 (**Avv. Antonino Murolo**) e che chiedono , ai sensi dell'artt. 134 , 136,176 c.p.c. , che le comunicazioni di cancelleria e delle ordinanze del Giudice Istruttore vengono effettuate via fax al numero 0942444510 o tramite PEC: avvmosch@pec.giuffre.it,

13202

Cronologico N. _____
SPECIFICA
Diritti € _____
Trasferta (Km) _____
Totale € _____
Tassa Erario 12% _____
Spese Postali _____
TOTALE € 27,91
Catania, li _____
L'Avv. G. G.

PREMESSO ,

-che con sentenza n.512 del 16 ottobre del 2012, depositata in cancelleria il 16-10-2012, emessa dal Giudice di Pace di Giarre Avv. Gaetano Gullotta nel giudizio civile recante R.G.n.346/2011, munita di formula esecutiva in data 19-11-2012 è stata notificata in data 14-5-2013 , Il **COMUNE DI CALATABIANO** , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza

12 MAR. 2014

✓Emanuele n. 32 , è stato condannato al pagamento,a favore di LEONARDO SEBASTIANO della somma di €. 4999,00,oltre interessi legali dall'evento (25-03-2010) al soddisfo;

-che con la citata sentenza,il predetto **COMUNE DI CALATABIANO** , in persona del Sindaco pro tempore, è stato,altresi,condannato al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessive €. 1.500,00 , oltre I.V.A. e C.P.A.,nonché al pagamento di €. 700,00 anticipatamente pagate per le due CTU ed inoltre è stata ordinata in sentenza la distrazione di dette spese del giudizio a favore del sottoscritto legale anticipatario ex art. 93 c.p.c. ;

- che è infruttuosamente ed abbondantemente decorso il termine di 120 giorni ex art. 14 D.L. 669/1996 e succ. modif. ed integr. dalla notifica della sentenza in forma esecutiva .

-che è risultato vano ogni tentativo di evitare di agire in forma esecutiva non essendo stata pagata alcun somma per l'importo sopra indicato di cui al titolo esecutivo sopra descritto.

Ciò premesso i sottoscritti

INTIMANO

Al **COMUNE DI CALATABIANO** , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il palazzo Comunale con sede in Piazza V. Emanuele n. 32 , **di pagare** -entro il termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto,con avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata a favore di **LEONARDO SEBASTIANO** ,le somme appresso specificate:€. 4999,00 per sorte capitale liquidata in sentenza; €. 371,85 per interessi legali dall'evento (25-03-2010) e **così per un totale complessivo di €. 5.370,85 a**


favore di LEONARDO SEBASTIANO, ed a favore del sottoscritto legale anticipatorio AVV. CARMELO MOSCHELLA le seguenti somme: €. 1500,00 per spese processuali liquidate in sentenza (di cui €. 85,00 per pagamento contributo unificato ed €. 8,00 per bollo per anticipazioni forfettarie art 30. del T.U spese di Giustizia) ; €. 321,92 per I.V.A.(22%) su compensi liquidati in sentenza (€. 1407,00) e su C.P.A.; €. 56,28 per C.P.A. su compensi (€. 1407,00) liquidati in sentenza; €. 12,42 per bolli rilascio due copie della sentenza in forma esecutiva; €.10,19 per spese notifica titolo esecutivo; €. 700,00 per le due CTU , €.317,20 per il suddetto atto di precetto **redatto ex art. DM 140-2012 , L. 24 marzo 2012, n. 27 come dalla seguente specifica :**

| | |
|-------------------------------|----------|
| Compenso tabellare ex art. 11 | € 250,00 |
| Cassa Avvocati (4%) | € 10,00 |
| Totale Imponibile | € 260,00 |
| IVA 22% su Imponibile | € 57,20 |
| Totale atto di precetto | € 317,20 |

Per un totale complessivo a favore di AVV. CARMELO MOSCHELLA di €. 2918.01.

Salvo ritenuta d'acconto e salvi errori ed omissioni, oltre spese, compensi ed interessi maturati successivi, nonchè spese di notifica del presente atto di precetto, che qui si intendono tutti trascritti e precettati.

Giardini Naxos, li 10-03-2014

Avv. Carmelo Moschella


RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti,io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso il TRIBUNALE DI CATANIA,ho notificato,per legale conoscenza,copia collazionata e firmata dell'avantiscritto atto di precetto a:
COMUNE DI CALATABIANO , in persona del Sindaco pro tempore,domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale con sede in Piazza V. Emanuele n. 32 ,

LIORANELE
i nomi di _____
avvocato, collaboratore, dipendente,
vi incaricò a ricevere gli atti.
Oggi li, 14.3.16
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Ufficiale Giudiziario
Roberto RAPISARDI

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
COMUNE DI CALATABIANO**

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, seguito presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 512/2012, emessa dal Giudice di Pace di Giarre nel giudizio civile R.G. n.346/2011, in favore dell'Avv. Moschella Carmelo, distrattario, e del Sig. Leonardo Sebastiano".

VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sottoposta all'esame di questo Organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI ed esaminati gli atti e la normativa richiamata e specificatamente l'art. 194, co.1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Il Collegio

Panebianco Dott. Salvatore

Cannavò Dott. Sebastiano

Calatabiano 24.07.2014

Avv. CARMELO MOSCHELLA
PATROCINANTE IN
CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI
Via Consolare Valeria, 134
GIARDINI NAXOS (ME)
12 51314
T. 347 4834013
e: avvmosch@pec.giuffre.it



Sc. Legale

COPIA

14 MAG. 2013

N. 512/2012 sent -
N. 346/2011 R.G.
N. 2077/2012 cron.
N. 201/2012 Popere.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Giudice di Pace di Giarre, Avv. Gaetano Gullotta, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al N. 346/2011 del R. G., promossa da:

LEONARDO SEBASTIANO, nato a Giarre il 17/03/1983, residente a Calatabiano in Via Piave n. 22, C.F. LNRSST83C17E017M, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Morchella, del foro di Messina, C.F. MSCCML66M11C351W, elettivamente domiciliato in Giarre Via Carlo Alberto n. 20 (studio legale Murolo), dal quale è rappresentato e difeso per delega a margine della citazione, (Fax 0942444510),

ATTORE

CONTRO

COMUNE di CALATABIANO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Giarre Viale Aldo Moro n. 43, presso lo studio dell'Avv. Lilian Caruso, C.F. CRSLLN67R61C351I, che lo rappresenta e difende per procura a margine della citazione giusta deliberazione di autorizzazione della G.M. n. 33 del 21/04/2011, (Fax 095/938224),

CONVENUTO

OGGETTO: Condannatorio.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con citazione iscritta a ruolo il 07/05/2011, regolarmente notificata, il Signor Leonardo Sebastiano, conveniva in giudizio il Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco p.t., deducendo che il 25/03/2010, alle ore 19,30 circa, mentre percorreva col suo motociclo Ducati Tg. AM64774, la via G. Macherione di Calatabiano, a causa della presenza di una grossa ed insidiosa buca, non segnalata, vi entrava dentro e rovinava a terra. A seguito dell'incidente l'attore riportava lesioni materiali e fisiche, tali da essere trasportato presso il P.S. dell'Ospedale S. Vincenzo di Taormina, giusta certificazione medica agli atti. Sosteneva l'attore che la responsabilità dell'occorso era da addebitare esclusivamente al comune di Calatabiano, quale ente proprietario della pubblica via comunale per avere lasciato, in quel punto della Via G. Macherione, affossamenti ravvicinati e buche tali da costituire insidia e pericolo alla circolazione di mezzi a due ruote e, pertanto, a mezzo di lettera Racc. A/R dell'01/04/2010, chiedeva il risarcimento sia dei danni materiale ammontanti ad €. 3.635,64, giusta perizia tecnica agli atti,

Carmelo Moschella

2

10.11.12

Protocollo nr.: 0006931
del 14/05/13
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
A00:



sia i danni fisici, per la quantificazione dei quali si allegano n. 5 certificati medici di visite specialistiche e n. 4 fatture per spese mediche sostenute.

Rilevato che la richiesta di risarcimento è rimasta inevasa ed a nulla sono valsi i tentativi di composizione bonaria della questione, l'attore si è visto costretto ad adire le vie legali allo scopo di ottenere il ristoro delle sue richieste sulla base di quanto previsto dall'Art. 2051 C.C., per i motivi meglio e più esaurientemente esposti in citazione e concludeva chiedendo l'acclarazione della esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto, la condanna dello stesso al risarcimento della complessiva somma di €. 4.999,00 comprensiva di danni materiali e fisici ed in via istruttoria chiedeva l'ammissione di ogni mezzo di prova utile e conducente e con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre a favore del procuratore anticipatorio ex Art. 93 c.p.c..

Assegnata la causa all'odierno giudicante e venuta la prima udienza di comparizione del 19/05/2011 l'attore si costituiva in giudizio a mezzo legale di fiducia che insisteva in domanda, contestava tutto quanto affermato ex adverso e chiedeva rinvio ex Art. 320 c.p.c. nonché l'ammissione della prova per testi di Costa Francesco e Ferrara Roberto, sull'articolato proposto nonché C.T.U. Tecnica e Medico-Legale. Si costituiva, altresì, il Comune di Calatabiano a mezzo legale di fiducia con comparsa, con la quale deduceva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva l'integrale rigetto per mancata verifica dell'evento dannoso, l'eccessività del quantum richiesto relativamente ai danni materiali, contrastanti con quanto precedentemente richiesto al Comune nella lettera Racc. A/R., ed ai danni fisici, per tutte le motivazioni meglio e più esaurientemente esposte in comparsa, e concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, in via principale ed, in subordine il concorso di colpa attorea dell'80% e con vittoria di spese e compensi di causa ed in via istruttoria chiedeva C.T.U. Tecnica e Medico legale. Il G. di P. rinviava ex Art. 320 c.p.c. al 21/06/2011, nella quale data l'attore insisteva in domanda e nei mezzi istruttori richiesti, mentre parte convenuta depositava agli atti certificazione varia ed asseriva che l'attore, negli ultimi quattro anni aveva chiesto danni per ben due volte al Comune convenuto asseritamente cagionati da buche stradali. Il G. di P. si R.O. che scioglieva in data 23/06/2011 con i contenuti di cui al verbale di causa e rinviava per l'escussione dei testi ammessi al 21/07/2011. Successivamente, escussi i testi, il G. di P. nominava C.T.U. tecnico nella persona del Geom. Luigi Longhitano e rinviava al 06/10/2011, nella quale data il C.T.U. nominato accettava l'incarico e riceveva il mandato e la causa veniva rinviata al 15/12/2011 ed al 07/02/2012. Successivamente parte attrice chiedeva la nomina di C.T.U. Medico-Legale e parte convenuta si opponeva ma il G. di P. nominava la Dott.ssa Isabella Lombardo e rinviava al 20/03/2012 ed al 10/05/2012, nella quale data il C.T.U. medico-legale, presente in aula accettava l'incarico e le veniva assegnato il mandato ed il G. di P. rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione al 09/10/2012, nella quale data, le parti concludevano come da verbale di causa e da memorie depositate agli atti ed il G. di P. introitava la causa per la sentenza.

MOTIVI della DECISIONE

Nel merito la domanda di parte attrice sembra fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi e nei limiti di seguito evidenziati.

Invero, da una attenta disamina delle argomentazioni logico-giuridiche esplicitate dalle parti, dalle norme di legge in materia, dalla documentazione anche



fotografica agli atti, dalla prova per testi e dalle relazioni tecniche dei C.T.U. si rileva, senza alcun dubbio, quanto appresso.

Preliminarmente è opportuno prendere in considerazione l'ambito giuridico sulla base del quale la presente statuizione viene adottata dall'odierno giudicante.

Infatti l'attore non qualifica la propria domanda su uno specifico articolo di legge ma lascia al Giudice la facoltà di inquadrarla, o sulla base di risarcimento per fatto illecito (2043 c.c.) o sulla base di danno cagionato da cose in custodia (2051 c.c.)

Orbene, codesto giudicante ritiene di dover applicare, al caso de quo, l'art. 2051 C.C. per le seguenti considerazioni: (a) non esiste dubbio sul fatto di dover classificare la via Macherione di Calatabiano come facente parte dei beni comunali sui quali lo stesso ha il diritto/dovere di custodia; (b) né sembra meritevole d'accoglimento l'eccezione proposta da parte avversa circa l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. sulla base dell'impossibilità da parte della P.A. di esercitare, su beni di vasta dimensione e d'uso generale e diretto da parte dei fruitori, un controllo continuo ed idoneo teso ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, stante che il centro abitato del Comune di Calatabiano è alquanto limitato nella sua estensione territoriale; (c) rilevata altresì la concomitante presenza degli elementi essenziali che permettono alla dottrina di classificare il fatto nell'ambito dell'Art. 2051 c.c. e cioè, da un lato, l'essersi verificato il fatto de quo nell'ambito di un agente dannoso sorto sulla cosa e, dall'altro, dall'esistenza di un potere fisico dell'Ente sulla stessa al quale inerisce il dovere di custodirla e di vigilarla per impedire danni a terzi, mentre di contro, nessuno caso fortuito è stato dimostrato da controparte quale prova liberatoria derivante da motivi estranei alla sua sfera d'azione, ne deriva, per codesto giudicante, l'applicazione della norma sopra evidenziata.

In relazione all'AN DEBEATUR.

Dalla escussione dei testi ammessi, Costa Francesco e Ferrara Roberto, peraltro indicati in seno alla prima udienza di comparizione e, conseguentemente, a norma di legge, emerge che il fatto per cui è causa è sicuramente accaduto. Riferiscono infatti di avere notato personalmente, il primo, cadere a terra l'attore mentre era alla guida del motociclo, ed il secondo, disteso il Leonardo per terra, mentre erano entrambi alla guida delle proprie autovetture. Nè risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di controparte che la via Cesare Battisti è molto stretta e con costruzione a tre elevazioni fuori terra posta sul lato sinistro dell'incrocio, tesa ad inficiare la testimonianza del Costa, stante che dalla planimetria schizzata dallo stesso in sede d'escussione e dalle foto dei luoghi, entrambe agli atti, risulta che il margine della buca, la moto e l'attore risultavano trovarsi nella visuale del Costa stesso che percorreva la via C. Battisti. Non possono, altresì, smentire l'occorso, i rilievi circa la larghezza della strada che sembra, a giudizio del convenuto comune, inficiare in toto la credibilità delle testimonianze, stante che la contraddizione è apparente ma non sostanziale rilevato che uno dei testi indica la larghezza della strada in otto metri considerando entrambe le corsie, mentre l'altro la indica in quattro metri considerando una sola delle corsie di marcia. Il riferimento, poi, che l'odierno attore, nel corso di quattro anni solari, abbia presentato altra richiesta risarcitoria per lo stesso motivo (buca sulla strada, altrove, e con danni subiti da automezzo), non può consentire di non valutare oggettivamente i fatti per cui è causa. In relazione infine all'eccepita mancanza di nesso di causalità tra la buca presente sulla strada e l'evento, codesto giudicante ritiene che esso esiste ed è stato accertato, conseguenzialmente a tutto quanto sopra rilevato, oltrechè sulla base delle foto agli atti che dimostrano, da un lato, la effettiva esistenza della buca sulla via Macherione e, dall'altro, che tali foto sono



state riconosciute dai testi per come riferentesi allo stato dei luoghi, in illo tempore, né sono state contestate da controparte nella loro veridicità, né risulta dimostrato da parte convenuta, il caso fortuito di cui all'Art. 2051 C.C. o l'eccesso di velocità dichiarata in comparsa conclusionale, ma non provata. Da tutto quanto sopra si deduce la certezza dell'Ann. A tale statuita certezza consegue che la responsabilità dell'occorso deve essere attribuita esclusivamente a parte convenuta.

In relazione ai danni materiali.

Per quanto parte convenuta contesta le risultanze peritali, l'odierno giudicante, che condivide e fa sue tali conclusioni, non può non rilevare, da un lato, la completezza delle risposte inerenti il mandato affidato al C.T.U. scaturenti dall'esame delle foto agli atti che dimostrano che, in illo tempore, il proprietario del motociclo Ducati Tg. AM 64774, era l'odierno attore e, dall'altro, la professionalità, l'accuratezza e l'eshaustività del lavoro effettuato anche se solamente sulla base delle foto agli atti. D'altronde nessuna norma impone al titolare del diritto di proprietà di conservare infinitamente un mezzo fino a che si concluda, con sentenza definitiva, l'iter processuale incardinato. D'altra parte tali eccezioni alla consulenza del Tecnico d'ufficio, risultano depositate agli atti oltre i termini di cui all'art. 195 c.p.c. e 92 delle norme di att. c.p.c. e, conseguentemente, devono essere considerate *tamquam non esset*. Alla luce di quanto sopra si statuisce che il risarcimento del danno deve assommare complessivamente ad €. 2.702,48. Nulla si liquida per il fermo tecnico considerato che non si è dimostrata la necessità di avere MTV alternativo, né per la svalutazione commerciale stante la vetustà dello stesso né per l'iva considerato che agli atti non esiste fattura. Su tale somma devono essere calcolati gli interessi di legge dall'evento (25/03/2010) al soddisfo oltre ad €. 350,00 per C.T.U. tecnica anticipatamente pagate.

Non si ritiene di dover accogliere l'eccezione di controparte relativa alla locupletazione dell'attore, considerata la sommatoria tra quanto deve essere risarcito unitamente al prezzo della vendita dello stesso, stante che il quantum del risarcimento deriva da considerazione oggettiva relativa alla accertata responsabilità di parte convenuta, mentre la successiva vendita è evento discrezionale che rientra nell'ambito dei poteri inerenti la proprietà, sui quali la responsabilità del Comune condannato al risarcimento, nessuna incidenza o *deminutio* può avere.

In relazione ai danni fisici.

Anche su tale argomento il giudicante non può che fare riferimento alla C.T.U. della Dott.ssa Isabella Lombardo la quale riconosce che l'odierno attore, a seguito del fatto per cui è causa, ha subito "*trauma contusivo distorsivo spalla sx ed un trauma contusivo al rachide cervicale*". Riferisce altresì il C.T.U. che esiste in nesso causale tra le alterazioni fisiche subite dall'attore con l'incidente per cui è causa, secondo i criteri d'idoneità lesiva, topografica, cronologica, di continuità fenomenica e così via. Relazione medico-legale che il Giudicante accetta e condivide come esaustiva rispetto al mandato conferito e per la quale statuisce riconoscersi una ITA di gg. 7 (€. 45,7 pro die x 7 = €. 319,90), ITP (gg. 15 al 50% = €. 342,75 + gg 20 al 25% = €. 228,50), D.B. al 2% su soggetto di anni 27 = €. 1.576,84, D.M. (1/3 di D.B.+ ITA+ITP) = €. 822,69 oltre spese sanitarie riconosciute valide, pertinenti, necessarie e congrue per un ammontare complessivo di €. 180,00 per un totale complessivo di €. 3.470,68. Su tale somma devono essere calcolati gli interessi di legge dall'evento (25/03/2010) al soddisfo oltre ad €. 350,00 per C.T.U. Medico-Legale anticipatamente pagate.



Or poiché la sommatoria dei danni materiali e fisici da risarcire supera la richiesta di €. 4.999,00 indicata nella comparsa conclusionale, quale limite complessivo richiesto, con espressa rinuncia all'eccedenza, il G. di P. per evitare l'illegittimità dell'ultra petitum, accoglie tale indicazione e condanna il Comune convenuto a risarcire la complessiva somma di €. 4.999,00 oltre gli interessi di legge dall'evento (25/03/2010) più le spese per entrambe le C.T.U., anticipate daparte attrice ed ammontanti complessivamente ad €. 700,00.

L'accoglimento della domanda di una delle parti comporta la condanna dell'altra a pagare le spese di giustizia che si liquidano nel dispositivo e devono essere distratte a favore del legale anticipatario ex Art. 93 del C.P.C., per come richiesto.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando in merito al procedimento portante il N. 346/2011 così statuisce:

- 1) Condanna il Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco pro-tempore, a risarcire al Signor Leonardo Sebastiano la complessiva somma di €. 4.999,00 (quattromilanovecentonovantanove/00) oltre gli interessi di legge dal 25/03/2010 al soddisfo.
 - 2) Condanna il Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco pro-tempore, a pagare le spese del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di €.1.500,00 (millecinquecento/00) nonché ad €. 700,00 (settecento/00) anticipatamente pagate da distrarsi a favore del legale anticipatario ex Art. 93 c.p.c.. oltre iva e cpa come per legge.
 - 3) Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
- Così deciso in Giarre il 16 Ottobre 2012.

IL CANCELLIERE CI
(Dott. Gianni Zagaglia)



IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Gianni Gulotta)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CH. 15-10-2012

IL CANCELLIERE CI
(Dott. Gianni Zagaglia)

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrere al medesimo quando ne siano legalmente richiesti.
E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avv. Corrado Macchella

Corrado Macchella



IL CANCELLIERE CI
(Dott. Gianni Zagaglia)

RECAPA DI NOTIFICA

AD ISTANZA DELL'AVV. PARMENO ROSENBERG,
IO SOTTOSCRITTO UFF. GIUDIZIARIO
ARRETO ALL'UFFICIO NOTIFICHE DEL
TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DISTACCATO
DI GIARRE, HO NOTIFICATO COPIA DELLA
SUDETTA SENTENZA MUNITA DI FORMULA
ESECUTIVA A: COLUCCI DI CALATABIANCO
in persona ~~del signor~~ ~~colucci~~ ~~di~~ ~~calatabianco~~ all
SINDACO pro-tempore domiciliato
per la carica presso il Palazzo
Comunale in Piazza Vittorio Emanuele
n. 32 CALATABIANCO

Spett.le
Sig. COLUCCI DI CALATABIANCO

Oggi li

14.5.17

PROF. ROBERTO RUPICARDI
UFF. NOTIFICHE GIUDIZIARIE
Roberto Rupicardi

1673
10/19
MAG. 2013

OGGETTO: VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, FINANZE,
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL 25.09.2014 ORE 19:30.

L'anno 2014, addì 25 del mese di Settembre alle ore 19:30, a seguito di regolare convocazione prot. n. 12289 del 23.09.2014, presso l'Ufficio del Presidente del Consiglio elicitato al piano primo del Palazzo Municipale del Comune di Calatoni, si procede alla discussione del seguente ordine del giorno:

- 1 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP;
- 2 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SEGUITO PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 31/2012, ESECUTIVA, EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI TROINA NEL GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 46/C/12, IN FAVORE DEL SIG. TESTA CAMILLO GIACOMO;
- 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SEGUITO PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 10/2013, ESECUTIVA, EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI TROINA NEL GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 97/C/12, IN FAVORE DEL SIG. TESTA CAMILLO GIACOMO;
- 4 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SEGUITO PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 512/2012, EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI GIARRE NEL GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 346/2011, IN FAVORE DELL'AVV. MOSCHELLA CARMELO, DISTRATTARIO, E DEL SIG. LEONARDO SEBASTIANO;
- 5 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIA EMESA DA RISCOSSIONI SIGLIA S.P.A. AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA, SU INCARICO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA - UFFICIO TERRITORIALE DI CATANIA, PER OMESSO PAGAMENTO DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE OLTRE SANZIONI ED INTERESSI, DERIVANTE DA PROVVEDIMENTO GIURISPRUDENZIALE ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N. 267/2000;
- 6 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ATTO DI ACCERTAMENTO N. 10003374 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA - UFFICIO TERRITORIALE DI GIARRE, EMESSO PER OMESSO PAGAMENTO DI TASSA AUTOMOBILISTICA DI AUTOMEZZO DI PROPRIETA' DELL'ENTE.






Di convocati delle redatte sono i Consiglieri di maggioranza Mimma Rosaria Filippa e Di Belle Mario, mentre per le minoranze il Consigliere Pierluigi Rosario, in qualità di componenti la Commissione in oggetto.

Sono presenti i consiglieri di maggioranza Messina Rosaria Filippa e Di Bella Mario ed il consigliere di minoranza Prestipino Rosario.
Verbalizza il presidente della Commissione Consiliare Trovato Salvatore.
Dopo lunga e dettagliata discussione il presidente pone ai voti le proposte iscritte all'O.d.G. e all'unanimità i presenti manifestano le volontà di rinviare la trattazione delle proposte in Sede di Consiglio.
Non essendovi null'altro da discutere o aggiungere, il presidente alle ore 20:10 scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE CONSILIARE
DR. SALVATORE TROVATO



I COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE
SIG. RA MESSINA ROSARIA FILIPPA
SIG. DI BELLA MARIO
SIG. PRESTIPINO ROSARIO



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Trovato dr. Salvatore)



IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Moschella Antonino)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Puglisi dr.ssa Concetta)



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____
al _____, con il n. _____ del Registro
Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,
dal al,
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii..
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
